REGOLAMENTO (CEE) N. 3876/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

che fissa i prezzi di riferimento per gli scambi intracomunitari di sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico per la campagna 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 170 e 357,

considerando che, a norma del paragrafo 1 degli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione, in particolare durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi delle sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico di cui all'allegato I, parte A del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 [2], è instaurato un sistema di sorveglianza basato sulla fissazione annua di prezzi di riferimento applicabili a taluni scambi dei prodotti in oggetto fra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma del paragrafo 2 degli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione, i prezzi di riferimento in questione sono uguali ai prezzi di ritiro applicabili negli Stati membri per le sardine della specie Sardina pilchardus del Mediterraneo, fissati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che i prezzi di ritiro per la campagna 1992 delle sardine della specie Sardina pilchardus del Mediterraneo di cui all'allegato I, parte A del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3864/91 della Commissione [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna 1992 applicabili nel quadro del sistema di sorveglianza previsto agli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione sono fissati come segue:

— per le importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico provenienti dalla Spagna e dal Portogallo:

(ECU/t)

Pesci interi		
Dimensione [1]	Extra, A [1]	B [1]
1	214	136
2	214	136
3	331	136
4	214	136

[1] Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.
[3] Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.